

**Milleproroghe.** Sui paradisi fiscali raddoppiano i tempi dei controlli **Pag. 34**

**Pacchetto Iva.** Aumentano le informazioni richieste nei modelli Intrastat **Pag. 35**

**Scuola.** Dal prossimo anno test di lingua italiana per gli alunni stranieri **Pag. 37**

**Professionisti.** Le nuove casse attendono la chance di alzare l'aliquota integrativa **Pag. 39**

Martedì 12 Gennaio 2010

www.ilssole24ore.com/norme

**Occupazione.** Le misure varate nel 2009 per incentivare il reimpiego di chi ha perso il posto attendono l'attuazione

## Aiuti per riassumere in stand by

Operative le vecchie disposizioni a sostegno dei disoccupati da 24 mesi

Enzo De Fusco

Sono molte le misure in campo per incentivare il reimpiego dei lavoratori che hanno perso il lavoro, anche se quelle emanate nel corso del 2009 sono bloccate in attesa delle disposizioni attuative. E quanto emerge dalla ricognizione (illustrata in questa pagina) diretta a fare il punto della situazione sulle iniziative per sostenere l'occupazione in questa fase di recessione.

Nel corso del 2009, in particolare, sono stati disposti sei provvedimenti di questo tipo, tuttora in attesa di essere applicati. Si tratta della legge 33/09 che ha previsto un nuovo beneficio per i «datori di lavoro che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale

### L'ALTRA POSSIBILITÀ

Tutti i datori possono attingere anche alle risorse per il reinserimento degli iscritti nelle liste di mobilità

dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla stessa legge n. 223. I datori di lavoro sono stati di fatto impossibilitati ad applicare questa disposizione nel 2009. Il beneficio è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Anche la legge 102/2009 (articolo 1, comma 1), prevede che le imprese possano utilizzare lavoratori che percepiscono un sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione connessa all'attività di lavoro. Anche qui si è in attesa di un decreto ministeriale.

Infine, la Finanziaria 2010. Sono previsti quattro nuovi interventi che incentivano l'oc-

cupazione; tutti non automaticamente applicabili perché in attesa di conoscere le modalità applicative.

Per la generalità dei datori di lavoro (compresi i professionisti), invece, è operativa la "vecchia" norma contenuta nell'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 che incentiva l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o che dallo stesso periodo risultino sospesi e beneficiari di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il beneficio consente di ridurre il carico contributivo di competenza dell'azienda per 36 mesi nella misura che va dal 50 al 100% in funzione del territorio in cui si opera.

Sempre per tutti i datori di lavoro è presente anche l'altra "vecchia" disposizione che incentiva l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che percepiscono la relativa indennità (articolo 8, comma 4, legge 223/91). Il beneficio è costituito dalla concessione di un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la relativa durata. In questi casi, peraltro, il datore di lavoro che assume un lavoratore dalle liste di mobilità può cumulare anche il beneficio costituito dalla quota contributiva pari al 10 per cento.

L'assunzione dalle liste di mobilità presuppone un precedente licenziamento da parte di un'impresa rientrante nel campo di applicazione della legge 223/1991 (almeno 15 dipendenti) ovvero questa disposizione nel 2009. Il beneficio è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Anche la legge 102/2009 (articolo 1, comma 1), prevede che le imprese possano utilizzare lavoratori che percepiscono un sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione connessa all'attività di lavoro. Anche qui si è in attesa di un decreto ministeriale.

Infine, la Finanziaria 2010. Sono previsti quattro nuovi interventi che incentivano l'oc-

### Le opportunità per il rilancio

Destinatari	Condizione	Misura	Note
<b>ARTICOLO 8, COMMA 9, LEGGE 407/1990</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori sospesi e beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi	Riduzione dal 50% fino al 100% dei contributi a proprio carico	È necessaria l'assunzione a tempo indeterminato anche part-time. L'assunzione non deve intervenire in sostituzione di lavoratori a qualsiasi titolo cessati nei 6 mesi precedenti
<b>ARTICOLO 8, COMMA 2 - ARTICOLO 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	Contributo a carico dell'azienda pari al 10%	Durata da 18 a 24 mesi se il contratto è, rispettivamente, a tempo indeterminato o determinato anche part-time
<b>ARTICOLO 8, COMMA 4, LEGGE 223/1991</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che percepiscono la relativa indennità	Contributo mensile, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la relativa durata	Il beneficio spetta fino a 12, 24 o 36 mesi in funzione dell'età o del territorio di appartenenza
<b>ARTICOLO 4, COMMA 3, DL 148/1993</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori beneficiari della Cigs da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da aziende in Cigs da almeno 6 mesi	Contributo mensile, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la relativa durata	Il beneficio spetta fino a 9, 21 o 33 mesi in funzione dell'età o del territorio di appartenenza. Il contratto deve essere a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore deve fruire della Cigs al momento dell'assunzione
<b>ARTICOLO 7-TER COMMA 7, LEGGE 33/2009</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga	Incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate	Il beneficio è in attesa delle disposizioni di attuazione. Non è prevista una particolare tipologia di contratto da adottare
<b>ARTICOLO 1 COMMA 1, LEGGE 102/2009</b>			
Imprese	Lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro	Possono essere usati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione. A carico del datore la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione	Mancano le disposizioni attuative
<b>ARTICOLO 2 COMMA 134, LEGGE 191/2009</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori percettori della indennità di disoccupazione ordinaria e speciale che abbiano almeno 50 anni di età	Contributo a carico dell'azienda pari al 10%. L'agevolazione si applica, in via sperimentale e in ogni caso, fino al 31 dicembre 2010	Il beneficio è concesso a domanda con le modalità rinviata ad un Dm attuativo
<b>ARTICOLO 2 COMMA 134, LEGGE 191/2009 (SECONDO PERIODO)</b>			
Datori di lavoro	Lavoratori con almeno 35 anni di contributi iscritti nelle liste di mobilità o percettori dell'indennità di disoccupazione ordinaria	Contributo a carico dell'azienda pari al 10%. Si ha diritto del beneficio fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010	Il beneficio è concesso a domanda con le modalità rinviata ad un Dm attuativo
<b>ARTICOLO 2 COMMA 151, LEGGE 191/2009</b>			
Datori di lavoro	L'azienda non deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere. I lavoratori devono essere destinatari di indennità di disoccupazione	Un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate	È necessario il contratto a tempo pieno e indeterminato. Serve il Dm attuativo
<b>ARTICOLO 2 COMMA 145, LEGGE 191/2009</b>			
Agenzia del lavoro competenti in materia di intermediazione	Attività di intermediazione finalizzata all'assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine	1.200 euro per ogni assunto a tempo indeterminato o a termine per almeno 2 anni 800 euro per ogni assunto con contratto a termine tra uno e due anni tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato/inserimento a termine per almeno un anno di disabili	È necessario un provvedimento attuativo

Indennizzo al dipendente sottopagato

## La tutela italiana sul lavoro arriva in Vaticano

ROMA

Una condanna a pagare più di 140mila euro a un dipendente che lamentava di essere sottopagato. Una vicenda frequente, se non fosse che ad essere condannato è un dipendente dello Stato della Città del Vaticano che si è rivolto a un giudice italiano. In particolare a lamentarsi era stato un maestro di latino e liturgia sacra in servizio presso il Pontificio istituto di musica sacra. Il servizio era stato prestato nella sede di via di Torre Rossa a Roma nel periodo dal 1991 al 1999. Il Pontificio istituto di musica sacra è stato condannato da un giudice del lavoro italiano a pagare un risarcimento di oltre 140mila euro ad un maestro di latino e liturgia sacra. L'ex dipendente vaticano in realtà oltre che presso l'Istituto di musica sacra aveva prestato servizio anche come direttore presso il collegio San Girolamo, collegato allo stesso istituto.

La condanna per aver sottopagato il dipendente per

quasi un decennio è arrivata dopo una lunga vicenda giudiziaria e riconosce che ci sono «differenze contributive» da indennizzare nel periodo interessato. È stato invece escluso che il licenziamento fosse avvenuto come ritorsione per le rivendicazioni salariali.

La sentenza è solo l'ultimo atto di una lunga vicenda iniziata anni fa. L'insegnante di musica sacra si era rivolto - come prevedeva la normativa vaticana - ad un collegio di conciliazione e arbitrato, che aveva però giudicato inammissibile il ricorso.

Tentata la strada dei giudici italiani, il ricorso era stato respinto anche dal giudice del lavoro della Capitale, ma la corte d'appello di Roma ha però ribaltato la vicenda, annullando la sentenza. Una seconda sentenza ha infine riconosciuto le ragioni dell'ex dipendente vaticano, condannando il pontificio istituto a pagare al ricorrente la somma di euro 143.407,97 oltre agli accessori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### VIA SATELLITE



**TELEFISCO 2010**

**IL CONVEGNO DEL SOLE**  
Il 27 gennaio Telefisco mette a fuoco le novità del 2010

È fissato per mercoledì 27 gennaio l'appuntamento con Telefisco, il convegno in cui gli esperti del Sole 24 Ore, in collegamento via satellite dalla sede principale di Milano, illustreranno le principali novità fiscali del 2010, dalla

riapertura dei termini dello scudo fiscale ai nuovi obblighi anticircolaggio. Telefisco è arrivato alla 19ma edizione: come tutti gli anni, la partecipazione sarà completamente gratuita (nelle sedi è solo richiesta la registrazione). Gli istituti di credito, gli ordini professionali e le associazioni locali possono diventare partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede di Telefisco. Le informazioni per attivare una sede sono disponibili online. Gli enti interessati possono telefonare allo 02/34973209 o scrivere a [telefisco@ilssole24ore.com](mailto:telefisco@ilssole24ore.com). Le sedi di Telefisco 2010 attivate finora sono 33, da Torino a Bari, da Bergamo a Bologna, da Genova a Palermo.

www.ilssole24ore.com/telefisco

**Cassazione.** Dopo 10 anni rivisti i criteri di riconoscimento dell'agevolazione

## Per la prima casa serve l'idoneità

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" può essere ottenuta anche da chi già sia proprietario, nel medesimo Comune, di un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente (si trattava di un appartamento di appena 22,69 metri quadrati). È quanto stabilito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 100/2010, depositata l'8 gennaio 2010, che dovrebbe rappresentare, a meno che non si tratti di un clamoroso abbaglio, un'evoluzione epocale nell'interpretazione della normativa sull'agevolazione per l'acquisto della prima casa.

Infatti, dal 1996 è stata stabile (in ogni sede: dottrina, prassi e giurisprudenza) l'opinione che la titolarità di un'altra abitazione nel medesimo Comune impedisca l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" all'atto di un nuovo acquisto, a prescindere dalla "idoneità" della casa preesistente a fungere da abitazione. In effetti, c'è stato, nella tormentata storia legislativa dell'agevolazione prima casa (si veda la scheda a fianco), un breve periodo (tra il 1993 e il 1995) durante il quale, tra i presuppo-

sti per ottenere il beneficio fiscale, veniva richiesto all'acquirente di dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione». Ma la necessità di questa dichiarazione cessò dal 1996 per effetto di una norma che richiese invece all'acquirente (come ancor oggi accade) di dichiarare, in sintesi, di non essere proprietario nel Comune di un'al-

### NELLO STESSO COMUNE

Il beneficio spetta anche a chi è già proprietario di un immobile non adeguato alle esigenze abitative

tra abitazione tout court. Leggendo l'ordinanza n. 100/2010 viene di primo acchito alla mente che si debba evidentemente trattare dell'ennesima pronuncia giudiziaria sul tema dell'interpretazione della locuzione legislativa «fabbricato idoneo ad abitazione»: in realtà, sul significato di quest'espressione (e cioè se essa fosse da intendere in senso soggettivo o meno), la

giurisprudenza si è dovuta esprimere in una pluralità di occasioni, peraltro decidendo costantemente nel senso che occorreva in concreto valutare la «situazione personale dell'acquirente» (Cassazione n. 6476/96; e in senso conforme le sentenze nn. 11428/99; 8771/2000; 7505/2001; 7686/2002; 2418/2003; 4614/2003; 10925/2003; 19738/2003; 1564/2006).

Ma è proprio qui la sorpresa, in quanto si trattava di decisioni tutte intervenute su atti di compravendita stipulati nel biennio 1993/1995, mentre, nel caso oggetto dell'ordinanza 100/2010, l'atto di compravendita è stato stipulato il 1° febbraio 2002. Ora, delle due l'una: o per una svista, la Corte ha ritenuto applicabili i suoi precedenti in materia anche a una fattispecie in cui essi non sono richiamabili o, appunto, c'è da registrare una radicale inversione di rotta nel modo di interpretare la normativa sull'agevolazione "prima casa".

In quest'ultimo senso potrebbe deporre la considerazione che la Cassazione non spende una sola parola (come è accaduto nei precedenti citati) sul punto dell'individuazione del significato dell'espressione "abita-

zione idonea". E che la motivazione della sentenza è invece strettamente finalizzata a dimostrare che, quando la legge prevede, «tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta la non possessione di altra abitazione», essa «si riferisce ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito» per l'ottenimento dell'agevolazione «anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia».

Che invece si tratti di conclusioni non plausibili sarebbe dimostrato non solo dal rilievo che negli ultimi 15 anni milioni di casi sarebbero stati trattati in modo sbagliato. Ma anche dalla considerazione che la Cassazione ha provveduto nel caso in esame con ordinanza e non con sentenza e cioè ritenendo il ricorso accoglibile «per manifesta fondatezza» (articolo 375 del Codice di procedura civile) sulla base della pregressa costante giurisprudenza della Corte stessa: ma, come detto, si trattava di decisioni non rapportabili al caso che ha dato luogo all'ordinanza in esame.

www.guidanormativa.ilssole24ore.com  
Il testo dell'ordinanza è disponibile sul sito nella sezione news

### L'evoluzione

#### Dal 1993 al 1995

L'articolo 1, comma 1, del DL 16/93 convertito nella legge n. 75 in vigore dal 24 gennaio 1993 prevedeva che l'acquirente dovesse dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione» (in precedenza era richiesto che l'acquirente dichiarasse «di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione»)

#### Dal 1° gennaio 1996

L'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in vigore dal 1° gennaio 1996) ha previsto invece che l'acquirente deve dichiarare «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare»



**fiscalitax**

La rivista tributaria mensile per un serio e completo aggiornamento

Abbonamento 2010, 11 numeri, più l'ultimo trimestre 2009: € 60



**fiscalitax-ol**

Il quotidiano tributario On Line aggiornato tutti i giorni

Abbonamento on line 2010, a soli: € 90

Comunicare la vostra e-mail e chiedete una demo settimanale gratuita al sito [www.fiscalitax.it](http://www.fiscalitax.it)

È conveniente l'abbonamento CUMULATIVO (rivista Fiscalitax più quotidiano on line Fiscalitax OL) a 130 euro invece di 150 euro!

MODALITÀ ABBONAMENTI: Versamento sul c/c Postale n. 44.54.99.05 o con bonifico bancario a favore di EDIPAR S.r.l. Viale Mazzini 25, 00195 ROMA - Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT23 05056 9603 2630 0000 5550 9711 (Per una veloce attivazione dell'abbonamento, si consiglia la trasmissione al fax 06.52.44.696 della copia di attivazione di versamento)

Per informazioni: 06.52.17.581 - Fax 06.52.44.693 - E-mail: [info@fiscalitax.it](mailto:info@fiscalitax.it)